

**DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n° 145**

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la **riduzione dei premi RC-Auto**, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)

(GU Serie Generale n° 300 – 23.12.2013)

**Entrata in vigore del provvedimento : 24/12/2013**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ;
- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure per l'avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la **riduzione dei premi RC-Auto**, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese ;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013 ;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ;

**E m a n a** il seguente decreto-legge:

.....



<b>Art. 8</b>	<b>Disposizioni in materia di assicurazione R.C.Auto</b>	<b>Soppresso in sede di conversione</b>
---------------	--	---

**Comma 1.** Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** al comma **1** dell'articolo **128**, dopo la lettera b) è inserita la seguente :

«c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 **(bus)** ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della strada, i contratti devono essere **stipulati** per importi non inferiori a **dieci milioni di euro** per sinistro per i **danni alla persona**, indipendentemente dal numero delle vittime, e a **un milione di euro** per sinistro per i **danni alle cose**, indipendentemente dal numero dei danneggiati.» ;

**b)** all'articolo **132**, il comma 1 è sostituito dai seguenti :

«**1.** Le imprese di assicurazione **sono tenute ad accettare**, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, **le proposte per l'assicurazione obbligatoria** che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese **richiedono** ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di **sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione**, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una **riduzione** rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione **possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici** che registrano l'attività del veicolo, denominati **scatola nera** o equivalenti, o ulteriori dispositivi, **individuati** con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, **i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio** rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non è inferiore al **sette per cento** dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al **sette per cento** del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, **le risultanze del dispositivo formano piena prova**, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto **divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato**. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma.».

c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti :

«3-bis. L'identificazione di eventuali **testimoni** sul luogo di accadimento dell'incidente **deve risultare dalla denuncia di sinistro** prevista dall'articolo 143, nonché **dalla richiesta di risarcimento** presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in **verbali** delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, **l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.**»

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice

dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma **3-bis** nei soli casi in cui risulti **comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione**.

**3-quater.** Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei **medesimi testimoni** già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.».

**d)** dopo l'articolo **147** è inserito il seguente :

**«Art. 147-bis – Risarcimento in forma specifica**

**1.** In alternativa al risarcimento per equivalente, è **facoltà delle imprese** di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, **risarcire in forma specifica danni a cose**, fornendo idonea **garanzia** sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'**impresa** di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo **comunica all'IVASS** entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della **riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento** dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono **individuare le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento** dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente : numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del **cinque per cento**. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa ; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il **diritto** del danneggiato **al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato** del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.

**2.** L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma **1** non può esercitare la facoltà nell'anno successivo.».

**e)** all'articolo **148** sono apportate le seguenti modificazioni :

**1)** al comma 1, al primo periodo la parola: «**cinque**» è sostituita dalla seguente: «**dieci**» e il sesto periodo è soppresso.

**2)** al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:

«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di **novanta giorni** di sospensione della procedura.»;

**f)** dopo l'articolo **150-bis** è inserito il seguente :

#### **«Art. 150-ter – Divieto di cessione del diritto al risarcimento**

**1.** L'impresa di assicurazione ha la **facoltà di prevedere**, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che **il diritto al risarcimento** dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti **non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore** tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa **riduzione del premio** a beneficio dell'assicurato, in misura comunque **non inferiore al quattro per cento** dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.».

**Comma 2.** Le imprese di assicurazione **sono tenute a proporre** clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono **prestazioni di servizi medico-sanitari** resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa **riduzione del premio** a beneficio dell'assicurato, in misura comunque **non inferiore al sette per cento** dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

**Comma 3.** All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole : «visivamente o» sono soppresse.

**Comma 4.** Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una **sanzione** amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

**Comma 5.** Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), hanno **obbligo** di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS una **sanzione** amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

**Comma 6.** Il secondo comma dell'articolo **2947** del Codice civile è sostituito dal seguente:

«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata **entro tre mesi** dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».

**Comma 7.** L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli **obblighi** di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito dell'attività svolta.

**Comma 8.** Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione **pubblica** sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma **1**, lettere b), d) ed f), ed al comma **2**, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.

**Comma 9.** Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma **8** comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una **sanzione** amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

**Comma 10.** Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

**Comma 11.** L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.

**Comma 12.** I massimali di cui al comma **1**, lettera **a)** **(bus)**, entrano in vigore a decorrere dal **1° gennaio 2014**.

**Comma 13.** All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

.....

<b>Art. 15</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>24.12.2013</b>
----------------	--------------------------	-------------------

**Comma 1.** Il presente decreto entra in vigore **il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri  
Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei ministri  
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico  
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
Bonino, Ministro degli affari esteri  
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli : Cancellieri